

## **Morte di congiunti (parenti della vittima)**

Danno da perdita del rapporto parentale - Sofferenza del familiare superstite - Presunzione iuris tantum - Conseguenze - Onere del convenuto di dimostrarne l'assenza di legame affettivo - Configurabilità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21339 del 25/07/2025 (Rv. 675950 - 02) Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.